



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 29 aprile 2014

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO 2011-BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI OFFAGNA

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR in data 12 giugno 2012 (pubblicata in G.U., S.O. 24 luglio 2012, n. 171);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2011 ed al bilancio di previsione 2012;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente con nota prot. n. 2865 del 10 dicembre 2013 di risposta alla lettera istruttoria;

VISTE le ulteriori deduzioni formulate dall'Ente con nota prot. n. 800 del 25 febbraio 2014 fatta pervenire in vista della adunanza pubblica;

UDITI nella adunanza pubblica del 26 febbraio 2014 il Sindaco p.t., sig. Stefano Gatto in rappresentanza dell'Amministrazione, sig. Stefano Gatto nonché l'attuale Organo di revisione nella persona del dott. Paolo Ragni ed il precedente Organo di revisione nella persona della dott.ssa Ilaria Ballorini;

VISTI le deduzioni formulate dall'Organo di revisione con nota prot. N. 1131 del 7 marzo 2014 in relazione a specifici approfondimenti istruttori resisi necessari a seguito della adunanza pubblica;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna camera di consiglio nella diversa composizione indicata in epigrafe;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli*

obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e che "tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento" prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assoluta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

L'esame delle relazioni redatte dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266 – con riguardo rispettivamente al rendiconto 2011 ed al bilancio di previsione 2012 – e le successive verifiche istruttorie hanno evidenziato la sussistenza di profili critici che, siccome relativi ad aspetti cruciali della gestione finanziaria, si atteggiavano quali potenziali fattori di tensione per gli esercizi futuri e, in quanto tali, appaiono riconducibili al novero delle irregolarità contabili di cui all'art. 148 *bis* Tuel.

1. Risultato di cassa – Anticipazione di tesoreria

Nell'ambito delle verifiche svolte è stato acclarato il permanere – anche nell'esercizio finanziario 2011 – di una grave irregolarità contabile afferente alle modalità di gestione

dell'anticipazione di tesoreria già oggetto di pronuncia specifica giusta deliberazione n. 126/2012/PRSP resa all'esito dei controlli relativi all'esercizio finanziario 2010.

A partire dalle risultanze poste a fondamento della predetta deliberazione – ed in vista delle doverose verifiche sulle misure correttive adottate a seguito della già richiamata pronuncia di grave irregolarità contabile – è stata acquisita documentazione alla stregua della quale si è proceduto alla ricostruzione della situazione contabile al 31 dicembre di ogni esercizio considerato avendo riguardo ai dati contabilizzati nell'estratto del c.d. conto anticipi acceso presso l'Istituto Tesoriere e posti a confronto con quelli attestati nella procedura SIRTEL.

Assumendo come parametro gli accertamenti effettuati e gli impegni assunti nell'arco temporale 2010/2012 nonché le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel medesimo periodo emergevano, con riguardo alla anticipazione di tesoreria, le movimentazioni compendiate nelle tabelle che seguono:

Accertamenti/Impegni estratti dal Sirtel

	ACCERTATO	IMPEGNATO	DIFFERENZA
31/12/2010	1.353.239,67	1.085.614,26	-267.625,41
31/12/2011	1.818.607,05	1.818.607,05	0,00
31/12/2012	1.596.427,23	1.656.950,27	60.523,04
SOMMA DA RESTITUIRE AL TESORIERE AL 31/12/2012			207.102,37

Riscossioni/Pagamenti estratti da Sirtel

	RISCOSSO	PAGATO	DIFFERENZA
31/12/2010	1.353.239,67	1.085.614,26	-267.625,41
31/12/2011	1.569.037,17	1.818.607,05	249.569,88
31/12/2012	1.845.997,11	1.656.950,27	-189.046,84
SOMMA DA RESTITUIRE AL TESORIERE AL 31/12/2012			207.102,37

L'esame comparato con i dati attestati nel c.d. conto anticipi evidenziava, di contro, sia per l'esercizio 2011 che per quello 2012 un disallineamento tra le risultanze contabili come di seguito specificato:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

DATI SIRTEL

	Saldo contabile
SQUILIBRIO DI CASSA	-18.055,53

DATI DA CONTO ANTICIPI

	Saldo contabile
SQUILIBRIO DI CASSA	
31/12/2011	-45.469,48

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

DATI SIRTEL

	Saldo contabile

SQUILIBRIO DI CASSA	- 207.102,37
---------------------	---------------------

DATI DA CONTO ANTICIPI

SQUILIBRIO DI CASSA	Saldo contabile
31/12/2012	- 213.151,10

Di qui, dunque, una discordanza tra i due saldi contabili.

Con precipuo riferimento all'esercizio finanziario 2011 dall'esame del c.d. conto anticipi emergeva, altresì, una possibile criticità in relazione alla corretta osservanza delle formalità di cui all'art. 222 Tuel attesa l'annotazione "sconf" in corrispondenza delle date del 2 gennaio, del 1 febbraio e del 15 febbraio 2011.

Chiesta di fornire chiarimenti in ordine alla rilevata discrasia tra i saldi contabili ed alla predetta annotazione, l'Amministrazione precisava che il saldo corretto era quello attestato nel conto anticipi e, nel contempo, rappresentava che per l'anno 2011 la delibera di richiesta di anticipazione era stata assunta in data 15 gennaio 2011 donde gli annotati sconfinamenti derivanti dalla mancata approvazione da parte della Tesoreria.

Precisava, peraltro, che lo sconfinamento in data 15 febbraio rientrava pressochè immediatamente (il successivo 17 febbraio).

Riscontri officiosi accertavano, inoltre, il mantenimento nel rendiconto 2011 di un residuo attivo afferente alla anticipazione di tesoreria di importo pari a € 249.569,88.

Sostanzialmente sovrapponibili gli esiti delle verifiche estese all'esercizio 2012 rispetto al quale si acclarava, nuovamente, un disallineamento tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti nonché, parimenti, una sfasatura temporale tra l'utilizzo della anticipazione e l'adozione dei prescritti atti deliberativi (cfr. conto anticipi recante annotazione "sconf" in corrispondenza della data del 2 gennaio e del 1 febbraio 2012).

In vista della convocazione l'Amministrazione produceva una memoria scritta ed offriva in comunicazione nuova documentazione asseritamente comprovante l'avvenuto ed integrale superamento delle predette criticità e di quelle già oggetto della menzionata deliberazione n. 126/2012/PRSP.

Medesime deduzioni venivano svolte dal Sindaco e dall'Organo di revisione che, sul punto, in sede di adunanza rappresentavano come decisive per la definizione delle problematiche relative alla anticipazione di tesoreria fossero state le risorse acquisite mediante alienazioni immobiliari e mediante l'incremento delle aliquote.

Nondimeno, alla luce dei riscontri svolti sulla base dei dati estrapolati dalla procedura Siope, permanevano perplessità circa l'effettività della prospettata sistemazione contabile in ordine alle quali l'Organo di revisione riservava ulteriori e più approfondite verifiche in occasione dei riscontri prodromici alla relazione sul rendiconto 2013 (cfr. nota prot. 1131 in data 7 marzo 2014 del dott. Ragni).

2. Servizi conto terzi

Le verifiche svolte in ordine alle poste contabili allocate tra i servizi conto terzi hanno evidenziato un incremento, rispetto all'esercizio 2010, degli importi afferenti a pagamenti imputati alla voce "altre per servizi c/terzi".

Chieste indicazioni di dettaglio circa le singole spese che concorrono a comporre il predetto importo, l'Amministrazione ha rappresentato che il rilevato incremento è da annettersi alla spesa sostenuta – giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21 maggio 2011 – per i lavori di consolidamento della collina adiacente allo stadio precisando, peraltro, l'insussistenza di oneri a carico delle risorse di bilancio in ragione del finanziamento ricevuto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge regionale 17/79.

Ulteriori chiarimenti sono stati, inoltre, forniti dall'Organo di revisione laddove nell'ambito dell'interlocuzione successiva alla adunanza veniva precisato che i pagamenti in esame ricadono in un arco temporale (2011/2012) in cui l'Ente non era sottoposto ai vincoli del patto di stabilità.

3. Indebitamento

Specifici riscontri venivano svolti in tema di indebitamento a partire dalla deliberazione n. 508/2011/PRSP con la quale la Sezione Regionale di Controllo ha emesso pronuncia di grave irregolarità prospettandosi, sin dal bilancio di previsione 2011, una possibile violazione del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000.

In realtà alla stregua dei dati validati dall'Organo di revisione il predetto – attestato nella misura del 11,990% - risultava, all'esito dell'e.f., 2011 rispettato, anche se prossimo al limite previsto.

Di contro dall'esame del questionario al bilancio di previsione 2012 risultava il superamento di detto limite rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente – per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 – attestandosi rispettivamente al 12,87%, al 9,24% e al 8,13%.

Lo stesso questionario attestava, altresì, un incremento degli oneri finanziari per € 31.956,06 nonché una previsione di riduzione dell'indebitamento per € 335.000,00.

Richiesti chiarimenti al riguardo l'Amministrazione confermava, per l'esercizio 2012, il mancato rispetto del vincolo di cui all'art. 204 Tuel rappresentando come nel corso dell'anno non è stato possibile attuare la programmata riduzione dell'indebitamento attesa la crisi del settore edilizio e l'esito infruttuoso delle procedure di alienazione immobiliare i cui proventi avrebbero dovuto essere destinati a tale finalità.

Nel contempo precisava che l'incremento previsto per gli oneri finanziari è imputabile alle nuove rate dei mutui contratti nel corso dell'anno 2010.

Nell'ambito delle medesime verifiche sono stati posti alla attenzione della Amministrazione le elaborazioni svolte, *ex officio*, in punto di sostenibilità dell'indebitamento: con precipuo riguardo al grado di rigidità dello stesso venivano valorizzati i dati di seguito specificati.

	Grado di rigidità indebitamento	Anno 2010	Anno 2011	Previsione Anno 2012
A	Rimborso mutui	313.490,30	294.416,00	326.372,06
B	Entrate correnti	1.341.610,09	1.388.125,77	1.361.252,48
	Incidenza % (A/B)	23,37%	21,21%	23,98%

RITENUTO

Gli esiti della istruttoria svolta, come sin qui tratteggiati, hanno evidenziato il permanere di una situazione di criticità gestionale, quella afferente alle modalità di gestione del servizio di tesoreria, già rilevata in occasione delle verifiche relative all'e.f. 2010, ed oggetto di specifico monitoraggio siccome suscettiva di riverberarsi su aspetti cruciali della gestione finanziaria quale, segnatamente, il risultato di amministrazione.

In questa prospettiva, riservata ogni verifica in ordine alle deduzioni svolte dall'Ente circa il superamento della stessa criticità asseritamente conseguito all'esito dell'e.f. 2013, rileva il Collegio come anche nell'esercizio 2011, nonostante una formalmente corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria (medesimo importo accertato ed impegnato), sia stata accertata l'esistenza di un residuo attivo pari ad € 249.569,88 riveniente da riscossioni inferiori agli accertamenti.

Ciò in stridente contrasto con la natura dell'istituto di cui trattasi atteso che, secondo un principio pacificamente acquisito, l'anticipazione di cassa costituisce una apertura di credito a titolo oneroso ed a breve termine e non già una risorsa aggiuntiva talchè *"l'Ente deve riscuotere quanto effettivamente necessario di volta in volta ed in stretta correlazione con quanto formalmente richiesto dal servizio finanziario al tesoriere impegnandosi a restituire l'egual somma"* non potendosi trasformare la gestione relativa in una gestione di competenza mediante la formazione di residui anomali ed ingiustificati (cfr. Sezione Regionale di controllo per la Calabria n. 66/2012/PRSP).

Di qui, dunque, il permanere di una grave irregolarità contabile già evidenziata nella citata deliberazione n.126/2012/PRSP – ai cui contenuti si fa integrale rinvio – ed idonea ad alterare il risultato di amministrazione relativo all'e.f. 2011 il cui avanzo apparente non avrebbe potuto essere applicato al bilancio 2012.

A tal riguardo, nel riservare ogni ulteriore valutazione nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2012, giova sin d'ora evidenziare come suscitino non poche perplessità gli atti deliberativi con i quali venivano individuati negli avanzi relativi agli esercizi 2010 e 2011 le risorse per far fronte alla spesa relativa alla realizzazione di un colombario posta l'inammissibilità della sommatoria dei due avanzi *prima facie* operata dall'Ente.

Rileva, invero, il Collegio come l'avanzo possa applicarsi al bilancio dell'esercizio immediatamente successivo e, in difetto, rifluisca nel risultato di questo.

Profili critici emergono, inoltre, in relazione al disallineamento – peraltro confermato dalla stessa Amministrazione – registrato tra i dati afferenti l'anticipazione di tesoreria come attestati nella procedura Sirtel e quelli rilevati dal conto c.d. anticipi nonché in relazione alla mancata osservanza delle scansioni procedurali previste dall'art. 222 Tuel ed alla mancata tempestiva adozione dei prescritti atti deliberativi: in disparte le perplessità circa le modalità pattuite con l'Istituto bancario tesoriere e l'accensione di specifico conto corrente su cui movimentare l'anticipazione richiesta, evidenzia il Collegio la necessità di una doverosa conciliazione tra i dati rilevabili dalla contabilità generale dell'Ente e quelli attestati nel conto c.d. anticipi.

Ne consegue una situazione di persistente irregolarità e di incongruenza dei dati contabili relativi alla anticipazione di tesoreria che il Collegio pone, ancora una volta, alla prudente valutazione dell'Ente e dell'Organo di revisione anche per le opportune verifiche circa la effettività delle deduzioni svolte – sia in sede di memoria scritta sia in sede di adunanza – a sostegno della avvenuta sistemazione contabile delle criticità di cui trattasi.

Del pari si segnala alla attenzione dell'Ente la contabilizzazione tra i servizi conto terzi di poste che dovrebbero essere, di contro, allocate in altri titoli di bilancio: con specifico riguardo alla inclusione nella voce "altre per servizi conto terzi" dei pagamenti effettuati in relazione ai lavori di consolidamento della collina adiacente allo stadio (*cf. supra*), pur prendendosi atto di quanto attestato dall'Organo di revisione circa l'irrilevanza degli stessi ai fini del patto di stabilità interno al cui rispetto nell'anno 2011 l'Ente non era tenuto, rileva il Collegio che detti lavori, dal punto di vista contabile, avrebbero dovuto trovare corretta allocazione nel Titolo II delle spese e, attesa la fonte di finanziamento (contributi regionali), nel Titolo IV delle entrate.

Come noto a mente del principio contabile n. 2 punto 25 a fondare la riconducibilità di una spesa tra i servizi conto terzi è non già la neutralità finanziaria dell'operazione in quanto eterofinanziata ma, piuttosto, la circostanza che le somme iscritte in entrata ed in uscita spettino a soggetti diversi dall'Ente.

Trattasi, peraltro, di una irregolarità di carattere non meramente formale atteso che come è stato osservato "*l'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite che avrebbero dovuto essere iscritte in altri titoli costituisce una grave irregolarità contabile poiché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione*" (Sezione di controllo per la Regione Piemonte, 321/2013/PRSE).

D'altro canto alla stessa potrebbe riconnettersi una elusione del patto di stabilità – al cui rispetto l'Ente è, ormai, soggetto – atteso che le partite di giro non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

Di qui, dunque, la necessità di una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'inclusione di una posta tra i servizi conto terzi anche alla luce del divieto posto dall'art. 7 comma 1 d.lgs. 118/2011.

Da ultimo, e con precipuo riferimento alle verifiche in tema di indebitamento, il Collegio - riservate ulteriori verifiche nell'ambito dei controlli al rendiconto 2012 - evidenzia come alla stregua dei dati di cui al bilancio di previsione 2012 risulti superato il limite di cui all'art. 204 Tuel.

Sotto altro profilo, nel richiamare gli esiti delle verifiche svolte *ex officio* e gli indicatori a tal fine elaborati, segnala come lo stock di indebitamento complessivo, pressoché costante nell'arco temporale preso in considerazione (*cf. supra* deduzioni dell'Ente circa l'impossibilità di conseguire la programmata riduzione) risulti essere più del doppio dell'entrate correnti: di qui una significativa incidenza della percentuale (superiore al 20%) di entrate correnti destinate al rimborso dei mutui.

Tanto premesso, la Sezione

ACCERTA

Ai sensi dell'art. 148 *bis* Tuel il permanere per l'anno 2011 di una criticità - afferente alle modalità di gestione del servizio di Tesoreria come illustrata in parte motiva - suscettiva di pregiudicare in prospettiva gli equilibri economico-finanziari dell'Ente e di incidere, modificandolo in senso peggiorativo, sul risultato di amministrazione.

Raccomanda all'Ente le opportune verifiche e di valutare l'adozione, ove necessaria, di idonee misure correttive dandone tempestiva comunicazione a questa Sezione.

RACCOMANDA

- Una attenta verifiche dei presupposti onde farsi luogo alla applicazione dell'avanzo;
- Una rigorosa verifica dei presupposti cui è subordinata la allocazione di una posta contabile tra i servizi conto terzi;
- Un attento monitoraggio dei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di indebitamento nonché una rigorosa verifica in punto di sostenibilità dello stesso e l'adozione di ogni più opportuna iniziativa in vista della sua riduzione.

DISPONE

Che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Offagna.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 29 aprile 2014.

Il relatore

f.toValeria Franchi

Il Presidente f.f.

f.to Andrea Liberati

Depositata in Segreteria in data 30 maggio 2014

Il direttore della Segreteria

f.to Carlo Serra

